

- (6) Per quanto riguarda le prove della minaccia di pregiudizio notevole, CARBIO ha affermato che il denunciante non ha fornito prove sufficienti in relazione ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda il sensibile incremento delle importazioni, la disponibilità di capacità in Argentina e l'effetto dei prezzi delle importazioni dall'Argentina. L'argomentazione di CARBIO era però fondata in larga misura su stime eccessivamente pessimistiche dell'andamento delle esportazioni argentine nel 2018, che CARBIO aveva stimato a 480 000 tonnellate per l'intero anno 2018 in tutti i paesi del mondo, senza però comprovare tale cifra modesta, inferiore nella misura del 70 % ai dati corrispondenti per il 2016 e il 2017⁽⁴⁾. Ad un livello così modesto le importazioni argentine, a quanto asserito, non avrebbero costituito una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati nella denuncia (basata sulle importazioni effettive fino all'agosto 2017 e su stime per il 2018 in base ai dati sulla produzione nella relazione GAIN⁽⁵⁾) che indicavano importazioni stimate molto più elevate. Per quanto riguarda la capacità produttiva CARBIO ha confermato che la capacità produttiva in Argentina in effetti supera ampiamente il consumo domestico, con un'eccedenza superiore a 3 milioni di tonnellate.
- (7) Tali contestazioni sono state pertanto respinte.

1.2. Registrazione delle importazioni

- (8) Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 24 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 («il regolamento di registrazione») (6) che disponeva la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a decorrere dal 25 maggio 2018.
- (9) Nel rispondere alla domanda di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto nel regolamento di registrazione. La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti che giustificavano la necessità di registrare le importazioni.
- (10) In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.
- (11) Dopo la pubblicazione del regolamento di registrazione la Commissione ha ricevuto osservazioni in proposito dal governo dell'Argentina e da CARBIO.
- (12) Nelle sue osservazioni, il governo dell'Argentina ha asserito che la Commissione non avrebbe dimostrato di disporre di elementi di prova sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni, né avrebbe dimostrato che il pregiudizio all'industria dell'Unione era stato causato da importazioni massicce di biodiesel argentino in un periodo di tempo relativamente breve.
- (13) Come spiegato nei considerando da 5 a 7, al momento dell'apertura dell'inchiesta la Commissione ha ritenuto di disporre di sufficienti elementi di prova dell'esistenza delle sovvenzioni e della minaccia di pregiudizio. Nel considerando 14 del regolamento di registrazione, inoltre, la Commissione ha presentato prove di un forte aumento delle importazioni di biodiesel dall'Argentina in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo tra agosto del 2017 e marzo del 2018, il che poteva dimostrare l'esistenza del pregiudizio notevole verso la fine del periodo dell'inchiesta. Tali contestazioni sono state pertanto respinte.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.4. Parti interessate

- (15) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo dell'Argentina, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.

(4) 1 664 145 tonnellate per il 2016 e 1 650 312 per il 2017.

(5) Relazione della rete di informazione globale agricola del dipartimento dell'Agricoltura statunitense (GAIN).

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 della Commissione, del 23 maggio 2018, che sottopone a registrazione le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina (GUL 128 del 24.5.2018, pag. 9).

